N.R.G. 278/2016

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:

dott. Ettore Luigi Nesti -Presidente

dott. Cataldo Collazzo - Consigliere

dott.ssa Lucia Iodice - Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. R.G. C.A. n. 278/2016, avente ad oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 , vertente tra:

S , difeso dall'Avv. ABATE FRANCESCO , BTAFNC64S21F052S, ed elettivamente domiciliato in VIA EINAUDI, 101 75100 MATERA, presso lo studio del difensore;

APPELLANTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, (97149560589), in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO POTENZA , (ADS80008800767), ed ope legis domiciliato in CORSO XVIII AGOSTO, 46 (P.ZO UFFICI GOVERNATIVI) 85100 POTENZA;

APPELLATO

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA

INTERVENTORE NECESSARIO

Firmato Da: IODICE LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156ff - Firmato Da: NESTI ETTORE LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d3774

CONCLUSIONI: come in narrativa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con ricorso depositato il 22/9/2014, cittadino del Gambia, proveniente dalla città di Bakau, nella Regione di K.M.C., impugnava il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Crotone del 30/6/2014, notificata dalla Questura di Potenza in data 5/9/2014, con cui era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento, in via principale, della protezione internazionale e, in via gradata, di quella sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente denunciava, in via preliminare, l'errata valutazione della situazione politica del Gambia, richiamando il Rapporto di Amnesty International, la relazione di Human Right Watch e degli osservatori dell'ONU.

Chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego, con l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero, in subordine, quella sussidiaria o umanitaria.

Si costituiva il Ministero degli Interni e chiedeva il rigetto del ricorso deducendo che il ricorrente non avesse assolto al proprio onere probatorio; contestava la sussistenza dei requisiti probatori minimi per la concessione della protezione richiesta; allegava, quanto alla protezione sussidiaria, che il richiedente non potesse più richiederla ove, in sede di Commissione, non avesse fatto cenno alla situazione di violenza indiscriminata, tale da porlo in pericolo.

***

2. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 1/4/2016, ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia per la scarsa attendibilità del racconto fornito dal richiedente e sia, quanto alla protezione sussidiaria, per la situazione politica del Gambia che, a quanto risultava dal sito della Farnesina, viaggiare.sicuti.it, e dal Rapporto Amnesty International, non presentava le criticità presenti in altri Paesi; in particolare, ha rilevato che la zona di provenienza del ricorrente è caratterizzata da piccoli villaggi di pescatori, riserve naturali e lussuosi resort.

***

Firmato Da: IODICE LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156ff - Firmato Da: NESTI ETTORE LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d3774

3. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo appello per i seguenti motivi:

3.1 difetto di motivazione sulla valutazione della situazione politica del Gambia, caratterizzata da endemica violenza da cui emerge il timore di trattamenti inumani e degradanti;

Su tali premesse, si richiede la riforma della decisione impugnata e l'accoglimento del ricorso.

***

4. Si è costituito il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto dell'appello.

Deduce che il ricorrente non ha provato né allegato motivi specifici di persecuzione ai sensi dell'art. 2 lett. E) del D.L.vo 251/2007, e la scarsa credibilità del racconto; sulla situazione politica del Gambia, inoltre, ha sostenuto che le fonti internazionali di informazione "non riferiscono di una situazione di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale ex art. 14 lett. C".

In ogni caso, non vi è alcun collegamento tra la situazione di conflitto armato e la situazione personale del richiedente.

Anche con riferimento alla domanda di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il Ministero sostiene la correttezza della decisione di prime cure e la mancanza dei requisiti per concederla.

***

5. E' intervenuto il Procuratore Generale della Repubblica che, in data 24/5/2016, ha espresso "parere contrario" all'accoglimento dell'appello.

All'udienza dell'8/11/2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Appare utile, in primo luogo riportare le dichiarazioni rese dal ricorrente.

Egli ha dichiarato alla Commissione di essere nato a Bakau dove ha vissuto fino al 2001 per poi trasferirsi con tutta la famiglia a Brufute, nel sud del paese, lasciandolo poi definitivamente il 22/8/2012. Ha dichiarato di essere musulmano di etnia mandinga.

Firmato Da: IODICE LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156ff - Firmato Da: NESTI ETTORE LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d3774

Quanto ai motivi dell'allontanamento ha riferito che una sera, si era recato, come ogni settimana, in una discoteca nella città di Kololi; che c'era una festa in cui uomini vestiti da donna ballavano e si abbracciavano; si trattava di una festa di omosessuali; che non ebbe il tempo di accorgersi di quello che stava accadendo che irruppe la polizia nel locale; di essere stato fermato e portato nella caserma di Baljul; di essere stato costretto a dichiarare di aver deliberatamente partecipato ad una festa omosessuale; di essere rimasto in carcere per sei mesi; che gli furono concessi i domiciliari dietro pagamento di una cauzione di 35.000 dalasi, versati dal suo datore di lavoro. Considerato che gli omosessuali nel suo Paese sono perseguitati, era scappato.

Ciò posto, esaminiamo in sintesi le condizioni generali, politiche, economiche e sociali del Gambia, Paese di origine dell'appellato.

Situazione socio politica del Gambia.

Il Gambia, ufficialmente la Repubblica Islamica del Gambia, è uno Stato dell'Africa occidentale, il più piccolo del continente, con il 90% della popolazione di religione islamica.

Ha ottenuto l'indipendenza dal Regno Unito nel 1965, e nel 1970 è diventato una Repubblica. Nell'estate del 1994, un colpo di stato portò al potere Yahya Jammeh, militare, esponente dell'Alleanza Patriottica per il Riorientamento e la Costruzione. Jammeh si è confermato alle successive elezioni presidenziali, del 2001, 2006, 2011, contestate tuttavia dalle opposizioni.

Dopo un fallito colpo di stato nel dicembre 2014, il governo ha arrestato circa 36 persone accusate di coinvolgimento in un tentativo di rovesciare il governo, così come i familiari dei presunti golpisti.

Il 12 dicembre 2015 il presidente Yahya Jammeh ha annunciato la trasformazione del Gambia in una repubblica islamica.

HUMAN RIGHTS WATCH

Secondo Human Rights Watch, rapporto 2016, nel paese sono comuni le violazioni dei diritti umani, con casi ripetuti di sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie e tortura.

Firmato Da: IODICE LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156ff - Firmato Da: NESTI ETTORE LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d3774

"Le autorità gambiane abitualmente perseguono le voci dissenzienti, inclusi giornalisti, difensori dei diritti umani, opponenti politici e critici, oltre alle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Due giornalisti delle Nazioni Unite che nel 2014 riuscirono ad accedere al paese per la prima volta hanno concluso che "la tortura è una pratica costante" delle autorità e "evitare l'arresto è una preoccupazione necessaria" per i gambiani".

I metodi per torturare includono l'uso di mazze di legno, tubi di metallo, cabine e fili elettrici, tentativi di soffocamento tenendo una busta di plastica sulla testa della vittima, pestaggi con gli stivali, electroshock di parti del corpo, inclusi i genitali stillicidi di oli bollenti sulla pelle. Molte vittime sono state sottoposte ad abusi psicologici, come prolungati periodi in isolamento, false esecuzioni, e ripetute minacce di tortura e di morte.

Il sito del Ministero degli esteri non segnala particolari problemi per i cittadini italiani che si trovano nel Gambia, ma raccomanda "elevata soglia di attenzione in tutto il Paese", e, in vista delle elezioni del prossimo 1/12/2016, ulteriore accortezza.

I maggiori problemi ci sono per gli oppositori del regime, e la libertà di espressione, ma sono segnalate torture durante gli interrogatori per le persone arrestate.

Documenti rilevanti (COI – Country of origin information)

I documenti più recenti sulla situazione socio – politica del Gambia sono i seguenti.

A. AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2015 - 2016

Il rapporto evidenzia la situazione preoccupante sotto il profilo del rispetto dei diritti umani.

"Il tentato colpo di stato di dicembre 2014 è stato seguito da alcuni arresti e da ulteriori violazioni dei diritti umani. Le autorità hanno continuato a reprimere il dissenso e hanno dimostrato mancanza di volontà nel cooperare con le Nazioni Unite e i meccanismi regionali sui diritti umani o nel conformarsi alle loro raccomandazioni".

CONTESTO

Ad aprile, il Gambia ha respinto 78 delle 171 raccomandazioni che erano state formulate durante l'Upr delle Nazioni Unite, comprese quelle riguardanti

Firmato Da: IODICE LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156ff - Firmato Da: NESTI ETTORE LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d3774

l'eliminazione delle restrizioni alla libertà d'espressione, la ratifica della Convezione internazionale contro la sparizione forzata e l'abolizione della pena di morte.

Il governo ha ignorato gli inviti da parte della comunità internazionale che lo sollecitavano a condurre un'indagine indipendente congiunta sul periodo immediatamente successivo al tentato colpo di stato del 2014 e, nello specifico, ha dimostrato la propria indifferenza verso una risoluzione della Commissione africana sui diritti umani e dei popoli di febbraio, che chiedeva di condurre una missione di accertamento dei fatti.

A giugno, il Gambia ha espulso l'incaricata speciale dell'Eu, dandole 72 ore di tempo per lasciare il paese, senza fornire alcuna spiegazione.

Le autorità hanno sviluppato un progetto per la creazione di una commissione sui diritti umani.

A novembre, il presidente Jammeh ha annunciato che le mutilazioni genitali femminili sarebbero state vietate per legge e, a dicembre, l'assemblea nazionale ha approvato un progetto legislativo che criminalizzava tale pratica.

SPARIZIONI FORZATE

A gennaio, decine di amici e parenti di persone accusate di coinvolgimento nel tentato colpo di stato del 2014 sono state detenute in incommunicado. Le autorità si sono rifiutate di riconoscere la loro detenzione o di fornire informazioni riguardanti il luogo della loro detenzione. Tra le persone detenute c'erano donne, anziani e un bambino. Sono stati rilasciati a luglio, dopo sei mesi di detenzione, senza che fossero formulate accuse nei loro confronti, in violazione della costituzione del Gambia. Alcuni dei detenuti sono stati torturati presso il quartier generale dell'agenzia d'intelligence nazionale (National Intelligence Agency – Nia), subendo tra l'altro percosse, scosse elettriche, waterboarding (annegamento simulato) o l'isolamento all'interno di buchi scavati sottoterra.

LIBERTÀ D'ESPRESSIONE – GIORNALISTI E DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI

Giornalisti e difensori dei diritti umani sono stati arrestati e detenuti e leggi restrittive hanno continuato a reprimere il diritto alla libertà d'espressione. Il 2 luglio, Alagie Abdoulaie Ceesay, direttore dell'emittente radiofonica Teranga Fm, è stato detenuto in incommunicado per 12 giorni. Qualche giorno dopo il suo rilascio, è stato nuovamente incarcerato, percosso e formalmente accusato di una serie

Firmato Da: IODICE LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156ff - Firmato Da: NESTI ETTORE LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d3774

d'imputazioni per sedizione. È rimasto detenuto, dopo che gli era stato negato il rilascio su cauzione e a fine anno il processo a suo carico era ancora in corso.

A giugno, un rapper molto noto, Killa Ace, è fuggito dal Gambia dopo aver ricevuto minacce di morte in seguito al lancio di una canzone che accusava il governo di repressione e di esecuzioni extragiudiziali.

A giugno, Lamin Cham, conduttore radiofonico e promoter musicale, è stato arrestato nella capitale Banjul, detenuto presso il quartier generale della Nia e rilasciato dopo 20 giorni senza accusa.

L'attivista per i diritti umani Sait Matty Jaw, arrestato a Banjul a dicembre 2014 e processato a causa del lavoro svolto nell'ambito di un sondaggio per conto della Gallup su tematiche riguardanti il buon governo e la corruzione, è stato alla fine scagionato ad aprile.

LIBERTÀ DI RIUNIONE

Ad aprile, la polizia ha interrotto con blocchi stradali un tour itinerante nel paese del partito dell'opposizione, Partito democratico unito. Il tour ha poi ottenuto l'autorizzazione a proseguire, dopo quattro giorni di sosta forzata.

A novembre, la polizia ha arrestato almeno 40 persone durante e dopo una protesta da parte di alcuni giovani e membri della comunità di Kartong contro l'estrazione di sabbia. I testimoni hanno riferito che la polizia era intervenuta facendo uso eccessivo della forza e che alcune persone erano rimaste ferite. Sono state arrestate 33 persone, accusate di vari reati tra cui cospirazione, disturbo della quiete,rissa, lesioni aggravate e procurato intralcio alla circolazione stradale con finalità sovversive. Sono stati rilasciati incondizionatamente otto giorni dopo, in seguito a una dichiarazione del presidente che ne ordinava il rilascio.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI

A marzo, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha reso pubblico un rapporto in cui sosteneva che nel paese la tortura era "prevalente e abituale", in particolare durante le prime fasi della detenzione da parte della Nia. Il rapporto esprimeva preoccupazione per le condizioni di vita nelle carceri e per l'assenza di un efficace meccanismo di denuncia in grado di affrontare le accuse di tortura e altri maltrattamenti. Il Relatore ha potuto osservare "la natura brutale dei metodi di tortura applicati e comprendenti percosse molto gravi mediante l'utilizzo di oggetti

Firmato Da: IODICE LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156ff - Firmato Da: NESTI ETTORE LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d3774

pesanti o cavi elettrici; scosse elettriche; soffocamento provocato mettendo prima un sacchetto di plastica sulla testa e quindi riempendolo con acqua e ustioni con liquido bollente".

Il 25 luglio, almeno 200 prigionieri sono stati rilasciati per ordine del presidente Jammeh dal carcere di Mile 2, compresi diversi detenuti per tradimento e funzionari di governo, come l'ex direttore della Nia, Lamin Bo Badjie, e l'ex capo della polizia, Ensa Badjie. Malgrado i rilasci, altri oppositori politici, giornalisti e prigionieri di coscienza rimanevano in detenzione, compreso il tesoriere nazionale del Partito democratico unito, Amadou Sanneh, e altri membri di partito, come Alhagie Sambou Fatty e Malang Fatty.

PENA DI MORTE

Il 30 marzo un tribunale militare istituito presso la caserma Fajara di Bakau, nei pressi della capitale, ha emesso condanne a morte nei confronti di tre soldati e ne ha condannati altri tre all'ergastolo per il loro coinvolgimento nel colpo di stato del 2014. Il processo era stato celebrato in segreto e né i mezzi d'informazione né osservatori indipendenti avevano potuto assistere alle udienze.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE

Tre uomini sospettati di essere gay sono stati processati per "attività sessuale contro natura". Due sono stati prosciolti ad agosto, mentre il terzo a fine anno era ancora sotto processo. I tre erano stati arrestati a novembre 2014, a un mese dall'introduzione nell'ordinamento del Gambia dell'ergastolo per il reato di "omosessualità aggravata". Molte persone Lgbti hanno abbandonato il paese.

IMPUNITÀ

A maggio, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie ha diffuso un rapporto che documentava alcune limitate indagini condotte dallo stato sugli abusi commessi dalla polizia, nessuna delle quali era riuscita tuttavia ad arrivare a verdetti di colpevolezza. Secondo il rapporto, i cittadini erano "riluttanti a denunciare gli abusi, intentare causa o presentare richiesta di risarcimento, anche in relazione a violazioni molto gravi, comprese le sparizioni, casi di tortura o possibili esecuzioni extragiudiziali".

Firmato Da: IODICE LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156ff - Firmato Da: NESTI ETTORE LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d3774

Le autorità del Gambia non hanno compiuto progressi nel dare applicazione alle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Ecowas, in merito alla sparizione forzata del giornalista Ebrima Manneh nel 2010, alla tortura del giornalista Musa Saidykhan, sempre nel 2010, e all'uccisione illegale di Deyda Hydara nel 2014.

CONCLUSIONI

Alla luce di tali elementi, la Corte ritiene che al richiedente debba essere riconosciuto lo status di rifugiato.

Ed invero, l), nato a Bakau, nella Regione K.M.C. del Gambia, il 1/3/1995, di etnia mandinga e di religione musulmana, ha dichiarato: di essere stato tratto in arresto per aver partecipato ad una festa omosessuale, pur non essendo tale; di aver sofferto sei mesi di carcerazione per essere posto poi, dietro pagamento di cauzione, ai domiciliari; di essere scappato per timore di subire restrizioni ingiuste, stante la persecuzione attuata dal governo per gli omosessuali.

Orbene, la storia personale del richiedente, in relazione alla quale non si hanno fondati motivi per metterla in discussione, rivela che egli, sospettato di aver partecipato ad una festa gay, è stato portato in prigione.

Il Tribunale ha escluso che la vicenda personale narrata dal ricorrente possa inquadrarsi nell'ambito dell'art. 2 del D. Lgs 251/2007, ai sensi del quale presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è che il cittadino straniero nutra il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

A fronte di tale motivazione, l'appellante censura la decisione indicando come la sua situazione personale – descritta in sede di audizione e precisata successivamente con il ricorso – di sospettato omosessuale possa ricondursi ad una situazione di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

Il Gambia, da quanto risulta dalle fonti citate, presenta preoccupanti condizioni di vita nelle carceri e pratica la tortura con palesi violazioni dei diritti umani delle persone sospettate.

La situazione socio – politica in Gambia è tuttora caratterizzata da estrema incertezza e preoccupazione, che giustifica l'esodo enorme (vedi circa 1.600 arrivi registrati nel 2015 – fonte Frontex), rispetto ad un Paese così piccolo.

Firmato Da: IODICE LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156ff - Firmato Da: NESTI ETTORE LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d3774

Se da un lato i comportamenti più aggressivi prendono di mira gli oppositori al regime o i giornalisti, dall'altro, tutti gli evidenziati elementi sanciscono che la diffusione di pratiche illegali è presumibile anche nei confronti dei cittadini accusati di reati comuni.

***

8. Alla luce di tanto, la descritta situazione di grave e diffusa violazione dei diritti umani nei confronti delle persone sospettate di commettere delitti, ed in particolar modo per quelle omosessuali o ritenute tali, depone nel senso di poter fondatamente ritenere che un civile, rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una concreta minaccia di essere sottoposto a pratiche illegali (Corte di Giustizia sentenza 172/09 caso Elgafaji.)

***

11. Consegue a tanto l'accoglimento dell'appello e l'annullamento dell'impugnato provvedimento.

Le spese del presente grado di giudizio rimangono integralmente compensate fra le parti, considerando: a) che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.civ. Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008), in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice deve svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, sicché "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti"; b) che, quindi, sia rimessa all'iniziativa del giudice l'acquisizione del materiale probatorio attingendo le opportune informazioni e recuperando la necessarie documentazione da fonti individuate dallo stesso giudice, così sopperendo ad eventuali inerzie palesate o difficoltà incontrate dalle parti nell'accesso ai dati ed ai documenti da valorizzare in funzione delle rispettive posizioni processuali; c) che, proprio in ragione della natura dell'accertamento da operarsi nel giudizio, sia le informazioni utili ai fini della decisione, sia le fonti da cui

Firmato Da: IODICE LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156ff - Firmato Da: NESTI ETTORE LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d3774

attingere le stesse siano soggette a continue e imprevedibili modificazioni ed aggiornamenti, con la conseguenza che l'esito del giudizio dipenda, in definitiva, piuttosto che dalla diligenza e dall'attività delle parti, da fattori da queste ultime non controllabili a priori e mutevoli nel corso del processo, al pari degli orientamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni qualificanti la fattispecie, spesso connotate dal carattere della novità.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 2/5/2016 da nei confronti del MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, e dalla COMMISSIONE TERRIRORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di POTENZA depositata IL 1/4/2016, così dispone:

a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riconosce a lo status di rifugiato;

b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Potenza, 27/11/2016

Il Consigliere relatore — Il Presidente

dott.ssa Lucia Iodice — dott. Ettore Nesti

Firmato Da: IODICE LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156ff - Firmato Da: NESTI ETTORE LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d3774